



**COMUNE DI
SALERANO SUL LAMBRO**
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
TECNICHE DA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Sommario

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Ambito di Applicazione
- Articolo 3 – Esclusioni
- Articolo 4- Quantificazione del fondo
- Articolo 5 - Alimentazione del fondo per opere o lavori
- Articolo 6- Alimentazione del fondo per servizi e forniture
- Articolo 7 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti
- Articolo 8- Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate
- Articolo 9- Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale
- Articolo 10 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo
- Articolo 11 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza
- Articolo 12- Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo
- Articolo 13 – Entrata in vigore e fase transitoria
- Articolo 14 - Disposizioni finali.

(Approvato con Deliberazione G.C. n. 86 del 13.11.2020)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo relativo agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 5 e 6, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Comune riconosce l'incentivo di cui al presente Regolamento per le attività ricadenti nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, con esclusione delle attività afferenti la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, le quali, costituendo il normale e quotidiano ambito lavorativo, non hanno ragione di essere incentivate, nonché dei contratti di concessione.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Non concorrono alla costituzione del fondo di cui all'articolo precedente:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta o eseguiti in economia;
 - c) i lavori di importo inferiore a 40.000,00;
 - d) i lavori ed altri investimenti attuati con procedure di sommargenza o ad affidamento diretto;(*)
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.17;
2. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

() La procedura di affidamento diretto non richiede e non si basa su una "indagine di mercato" con pubblicazione di un avviso pubblico ma, più semplicemente, su una "indagine identificativa" degli operatori economici che il RUP svolge sul mercato libero o sul mercato elettronico acquisendo informazioni, documenti e dati. L'incentivo per le funzioni tecniche è riconosciuto esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture che secondo la legge o il regolamento dell'ente sono affidate previo espletamento di una "procedura comparativa formalizzata" tra più operatori economici. In tal senso l'incentivo per le funzioni tecniche è riconosciuto anche al di sotto della soglia minima indicata nel caso in cui venga volontariamente esercitata (con ricorso al c.d. "auto-vincolo") la facoltà di utilizzare la procedura aperta (procedura ordinaria, gara ad evidenza pubblica) o la "procedura comparativa formalizzata" (procedura negoziata semplificata) tra più operatori economici (acquisiti sul mercato libero, ovvero sul mercato elettronico MEPA/SINTEL ovvero con pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici) e sempre che risultino effettivamente svolte ed attuate le attività tassativamente elencate dall'art.113 del D.Lgs.50/2016.*

Articolo 4 – Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA.
2. Il suddetto fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.
3. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste e accantonate nell'ambito della somma a disposizione del quadro economico di spesa dell'opera o del lavoro.

4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcune rettifiche qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 5 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara (*Importo a base di gara senza considerare eventuali ribassi in aggiudicazione, IVA esclusa e comprensiva degli oneri per la sicurezza. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione*), come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo lavori	% da destinare al fondo
0 – 500.000	1,80
500.001 – 1.000.000	1,70
1.000.001 -soglia di cui art. 35 c. 1 lett. a)	1,60
> soglia di cui art. 35 c. 1 lett. a)	1,50

Articolo 6 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo servizi e forniture	% da destinare al fondo
0 – 500.000	0
500.001 – 1.000.000	1,60
> 1.000.000	1,40

Articolo 7 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti e/o modifiche non conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.
2. Le varianti e/o modifiche in corso d'opera previste dall' art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere o lavori aggiuntivi; in tal caso, in presenza di prestazioni implicanti, di fatto, un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo dei lavori di perizia.
3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 8 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 9 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, e 8, è

ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 1, come segue:

per i lavori:

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa per investimenti	5
Validazione preventiva dei progetti	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	15
Responsabile unico del procedimento	40
Direzione dei lavori	15
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	5
Collaudatore statico	5
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	5

per servizi/forniture:

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	15
Responsabile unico del procedimento	40
Direzione dell'esecuzione	15
Verifica di conformità	10
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	5

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 5 e 6.

5. A tal fine, il Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipano direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i

provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

8. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 5 e 6 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o comunque dal Segretario Comunale.

9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 10 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 9. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Responsabile di servizio interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché possa disporre i conseguenti provvedimenti.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 8.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente/Responsabile di servizio competente dispone, previo contraddittorio con gli interessati, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

a) Nel caso in cui a fronte di eventuali incrementi dei costi, relativi ai singoli lavori, servizi e forniture, non conformi alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;

b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, superiori al 20% dei tempi assegnati, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti;

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori al 60% dei tempi assegnati o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:
- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.
8. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 9.
10. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 9, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 9.

Articolo 11 – Incentivi per il personale di Centrale Unica di Committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della Stazione Unica Appaltante, una quota parte dell'incentivo previsto dagli articoli 5 e 6, da determinare, comunque, su specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti (Amministrazione Provinciale).

Articolo 12 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 8 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 13 – Entrata in vigore e fase transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e non si applica, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile per il principio immanente della irretroattività degli atti, che per quanto riguarda gli atti amministrativi a contenuto normativo è affermato dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, alle attività svolte dai soggetti indicati dall'art. 113, c. 2, 3 e 4 del d. lgs. 50/2016 con decorrenza dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, salvo che non sia stato

disposto dall'ente l'accantonamento delle risorse su un capitolo o capitoli entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, comma 2, del d. lgs. citato.

3. Il presente Regolamento viene adottato a seguito di intervenuto accordo a livello di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma di rango superiore approvata successivamente alla sua entrata in vigore; in tal caso, fino alla formale modificazione del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della nuova norma.

